

AL VIA LA REINTERGRAZIONE PER I LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL JOBS ACT

Avv. Antonella Tedde

Il Tribunale di Monza, con sentenza pronunciata dalla Dott.ssa Stefanizzi lo scorso 26 ottobre 2017, ha disposto la reintegrazione in servizio di un lavoratore assunto con contratto a tutele crescenti licenziato per giusta causa per assenze ingiustificate.

Il Giudice, dopo aver accertato che le assenze del dipendente erano dovute a fatti allo stesso non imputabili (nello specifico, nel corso del giudizio, si è appurato che il lavoratore non si era potuto recare in azienda per aver perso il volo di rientro in Italia dal Senegal a causa dell'anticipata chiusura dell'imbarco), ha rilevato l'insussistenza materiale del fatto addebitato.

Si legge, infatti, nella pronuncia che, in questo caso *“ricorre una ipotesi di insussistenza del fatto materiale in quanto il fatto addebitato non sussiste avendo il lavoratore dimostrato che non di assenza ingiustificata si sia trattato, ma di assenza dovuta ad impedimento oggettivo del lavoratore dovuto a fattori indipendenti dalla sua volontà”*.

Sulla base del richiamato principio, la Società è stata condannata alla reintegrazione e al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità, oltre versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

(Trib. Monza, sez. lav., sentenza 452/2017 pubblicata il 26/10/2017)